

parola che si aggiunga all'articolo, e allora le cose saranno chiare, e si toglierà l'inconveniente accennato dall'onorevole Picardi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini.

Dini Ulisse. L'onorevole relatore ha creduto che io volessi fare stabilire un privilegio, una legge speciale a proposito di questo ente nuovo che noi andiamo a creare, le Università e gli Istituti superiori. Ma io non ho affatto pensato a questo. Le Università ed Istituti abbiano in proprietà (diceva io), secondo il primitivo concetto della Commissione, gli stabili che servono ad uso scientifico, e gli altri che già sono di loro proprietà, e che ora amministra lo Stato; ma si stabilisca il modo di rendere i primi esenti dalle imposte e sovrimeposte. Ho accennato anche or ora, come io ammettevo che questi stabili fossero sempre sottoposti alle leggi vigenti, vale a dire continuassero a pagare le imposte; ma che lo Stato rimborsasse questi Istituti delle imposte da essi pagate. Ho citato l'esempio dell'Istituto superiore di Firenze, i cui stabili sono demaniali, sono dati in uso e non in proprietà all'Istituto, e pagano la tassa; e l'onorevole Luchini potrà dircene qualche cosa. Potrei citare anche il caso dello stabile dell'Ateneo veneto, che, per quanto dato in uso all'Ateneo fino dai tempi di Napoleone I, ha pur sempre pagato e paga tuttora le tasse. Io non intendeva dunque che gli stabili A, B, C fossero esenti dall'imposta; ma che continuassero a pagare le loro imposte, e si dicesse nella legge che lo Stato li rimborserebbe. Quando invece noi avremo stabilito che l'uso di questi locali l'avranno gli Istituti e le Università, come la Commissione propone, ritenga la Camera che se non diremo altro nella legge, nonostante le nostre dichiarazioni, rimarrà sempre incerto, se le tasse dovranno pagarle o no; anzi è probabile che dovranno pagarle. Onde mentre secondo il concetto primitivo della Commissione era effettivamente data alle Università ed Istituti l'autonomia amministrativa anche per ciò che riguarda gli stabili, coll'aggiunta che io proponeva, restava certo che nel fatto erano liberi dalle imposte, perchè queste le pagavano, e venivano loro rimborsate dallo Stato, e non si creavano, secondo il mio concetto, degli enti privilegiati.

Invece colla nuova proposta della Commissione per lo meno non si ripara in modo certo e sicuro a questi inconvenienti, e inoltre si limita molto l'autonomia amministrativa delle Università ed Istituti, inquantochè, per qualunque piccolo lavoro che essi vorranno fare nei loro stabili,

non solo dovranno pagare, come diceva l'onorevole Martelli-Bolognini, ma dovranno rivolgersi al ministro della pubblica istruzione e al ministro delle finanze come proprietari perchè consentano che i lavori stessi si facciano. Non posso dunque accettare quella proposta.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. La cedo all'onorevole Luchini.

Luchini. (*Sorge per parlare*).

Presidente. Debbo darla io la facoltà di parlare. La cessione anche debbo ammetterla io. (*Si ride*)

Luchini. Le chiedo venia, onorevole presidente. Mi pareva che ci fosse il suo consenso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini O. Io credo che questa questione si prolunghi perchè forse da principio non è stata posta nei suoi termini precisi.

Circa l'esenzione della tassa fondiaria è fuori di dubbio che i fondi che costituiscono il demanio pubblico non sono soggetti a tassa, per esempio le strade. E la ragione è che questi fondi non sono appropriabili come patrimonio da chiezza, e servono ad uso diretto personale di tutti. Quanto ai fabbricati è esplicitamente detto nella legge che istituisce la tassa dei fabbricati, che sono esenti da tassa le chiese, i cimiteri e le fortificazioni costituenti il demanio pubblico dello Stato. Riguardo a questi beni non può sorgere questione; ma siccome la tassa è applicabile in quanto si abbia reddito patrimoniale, la questione potrebbe sorgere, ed è sorta più volte riguardo a quegli edifici che non costituiscono demanio pubblico propriamente detto, ma che sono tuttavia addetti ad un servizio pubblico.

Lo Stato non ha avuto grande interesse a promuovere e risolvere questione siffatta benchè egli pure sia sottoposto alle tasse addizionali sui beni demaniali tassabili; e se si trattasse dello Stato soltanto, potremmo senz'altro riportarci alle norme del decreto del 1870 (se non erro) che regola questa materia con lo stabilire che si determini anche sui beni demaniali la tassa fondiaria, ma unicamente per potervi applicar le imposte delle provincie e dei comuni.

Ma oggi la questione si complica. Abbiamo enti nuovi, e bisogna di più tener conto delle sovrimeposte comunali e provinciali.

Veniamo dunque alla questione quale, volenti o nolenti, si pone. Dare a questi enti che istituiamo soltanto l'uso degli immobili basterà perchè non